

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Francesco Ranieri, giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di APPELLO iscritta al n. 3533009 del r.g.a.c. e vertente

Tra

Mo.Um.

rapprs. e difeso dagli Avvocati St. e Mi.Ca. presso il cui studio elettivamente domicilia

appellante

E

Fr.Fa.

soc. Ge.

appellati contumaci

Oggetto: Appello responsabilità civile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel 2009 - con prima udienza tenutasi nel novembre - Mo.Um. appellava la sentenza n. 17350/08 del Giudice di Pace di Roma con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il rimborso della spesa di Euro 250,00 pagata per l'assistenza tecnica stragiudiziale nella gestione e liquidazione del danno patito alla propria auto a seguito di sinistro stradale. Con spese di lite del doppio grado distratte.

A sostegno deduceva l'erroneità della stessa in quanto, a fronte della avvenuta liquidazione da parte dell'ente assicurativo della fattura di spesa per le riparazioni effettuate sull'auto, non gli era stata rimborsata la spesa per detta assistenza tecnica. Il primo giudice aveva motivato con il fatto che era facoltà del danneggiato avvalersi di un tecnico o di un difensore nella fase stragiudiziale di gestione di un sinistro stradale, e che però tale spesa non poteva poi essere addebitata al danneggiante, costituendo detto comportamento atto idoneo ad aggravare inutilmente il danno sanzionabile ex art. 1227 ult. comma cod. civ.

L'appellante controargomentava in diritto e faceva riferimento a copiosa giurisprudenza di legittimità che ammetteva il ristoro di tale tipo di spesa.

Chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.

Fr.Fa. e la soc. Ge. sceglievano la contumacia essendo stato loro notificato l'atto di appello in data 11 maggio 2009.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed all'esito delle conclusioni rassegnate dalla parte con rinuncia al termine per note conclusionali la causa viene all'esame di questo Giudice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello va accolto.

L'appellante ha provato con missive e documenti prodotti in primo grado che il geom. Ce. si è occupato della gestione del sinistro verso l'assicuratore del danneggiante giusta fax del maggio 2005, rapporto con l'autocarrozzeria "Ma.", pagamento del danno auto; ha altresì prodotto fattura di spesa del 28/11/2006 per Euro 250,00.

Ciò posto, va rilevato che motivazione del primo giudice è errata in diritto e pertanto egli è giunto a conclusioni erronee.

Soccorre al riguardo quanto statuito dalla Cass. Sez. 3 con la sentenza n. 11606/05 del 31 maggio, edita anche su (omissis) concerne la situazione tutta particolare del danneggiato da sinistro stradale; in tale caso la Corte ha riconosciuto la rilevanza della specifica attività legale stragiudiziale svolta dall'avvocato a partire dall'inoltro della missiva all'ente assicurativo ex art. 22 legge n. 990/69 per conto del danneggiato - ora D.Lgs n. 209/05 codice delle assicurazioni - in quanto da un lato trattasi di attività pre - processuale necessaria e propedeutica alla possibile successiva attività giudiziale ove non si raggiunga accordo transattivo; infatti il procedimento pre - processuale è condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Trattasi, in casi del genere, di assicurare il diritto di difesa costituzionalmente previsto dall'art. 24 Cost., in una fase anteriore al giudizio ma necessaria e propedeutica ad esso.

Dall'altro, la particolare e complessa procedura di liquidazione del danno rende legittimo il ricorso ad un esperto giuridico e pertanto le spese e le attività sostenute sono rimborsabili, se richieste, anche quando la trattativa con l'ente assicurativo si conclude positivamente senza dunque sfociare in una lite giudiziaria (nel caso deciso dalla Corte il bonario componimento stragiudiziale era stato raggiunto e l'ente assicuratore aveva negato il ristoro delle spese richieste, liquidate poi dal giudice in Euro 300,00; la Corte ha respinto il ricorso dell'ente assicurativo).

Soccorre ancora quanto statuito sul punto da Cassazione SS.UU. n. 26973/38 che ha riconosciuto la spesa per assistenza stragiudiziale prestata proprio da agenzia di infortunistica stradale.

L'esiguità della somma richiesta esclude poi che possa parlarsi, in radice, di aggravamento del danno da parte del creditore ex art. 1227 ult. comma cod. civ. mediante spese inutili o eccessive.

Spetta pertanto l'importo richiesto dal 31/3/2007, tempo della notifica della citazione di primo grado, fino al soddisfo; oltre gli interessi legali che appaiono compensare adeguatamente e satisfattivamente il danno da ritardo, stante l'esiguità dell'importo.

2. Gli appellati vanno altresì condannati al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; la richiesta è stata formalizzata nell'atto di appello, in relazione a detto grado di giudizio.

Sul punto va osservato che l'ente assicurativo non contestò la responsabilità e pagò le riparazioni dell'auto; che il malgoverno della giurisprudenza e delle norme da parte del primo giudice non poteva sfuggire agli uffici tecnici di primaria compagnia di assicurazione, e che comunque dopo la proposizione dell'atto di appello - tra maggio e novembre 2009 - l'ente assicurativo avrebbe ancora potuto evitare il protrarsi del giudizio civile.

Ricorrono pertanto pienamente gli estremi della "mala fede o colpa grave" nella gestione del grado di appello della lite, contraria ad elementari canoni di lealtà correttezza e buona fede nei rapporti giuridici e sociali.

La liquidazione di detto danno non può che essere equitativa ex art. 2056 c.c. risolvendosi una prova specifica, da un lato, in una prova eccessivamente difficoltosa di portata diabolica e potendosi, dall'altro, comunque ricorrere al fatto notorio (art. 115 c.p.c. comma 2 ante novella 2009) discutendosi di fatti ed eventi comuni a tutti gli esseri umani.

Nella specie vengono in considerazione, in particolare, il tempo speso per approfondire e seguire l'iter stragiudiziale e giudiziale della controversia - con correlativo esborso di somme, negli anni, non documentabili dalla parte per la loro evidente parcellizzazione - nonché l'afflittività derivante dal comportamento meramente dilatorio assunto scientemente dalla controparte e contrario anche all'art. 111 Costituzione come novellato nel 1999.

Soccorrono altresì varie pronunce della giurisprudenza di merito (vedi ad esempio Tribunale di Modena 2 febbraio 2007; Tribunale di Roma 18 ottobre 2006) che, sviluppando gli argomenti delle note sentenze gemelle Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003 secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile tutte le volte che ci sia lesione di un diritto costituzionale, hanno ritenuto che la responsabilità da illecito ex art. 96 c.p.c. (dottrina e Cassazione assolutamente pacifiche) possa cagionare non solo danno patrimoniale ma anche danno non patrimoniale risarcibile.

Tanto si desume da alcune norme di legge quali la più recente formulazione dell'art. 385 c.p.c. (condanna del soccombente nel giudizio. di Cassazione ad una somma equitativamente determinata), l'art. 111 della Costituzione (comma 2, sulla ragionevole durata del processo), la legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. "Legge Pinto" sugli indennizzi per eccessiva durata del processo); assai significativa è poi la giurisprudenza della CEDU sulla eccessiva durata del processo per violazione all'art. 6 della Convenzione sulla Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848).

Da questo complesso di regole se da un lato emerge il principio che un processo che si protrae eccessivamente lede uno dei diritti fondamentali dell'uomo e provoca quindi un danno non patrimoniale risarcibile, dall'altro se ne deve desumere che vieppiù è risarcibile il danno (anche non patrimoniale) cagionato dal fatto di aver dovuto affrontare un processo inutile, che fin dall'inizio non doveva nascere: il che, oltre a costituire illecito espressamente previsto dalla legge - abuso del diritto di difesa e del

processo -, lede anche un diritto costituzionalmente protetto, anzi, meglio, un diritto fondamentale menzionato nell'art. 6 della citata Convenzione.

Da questa normativa si trae, oltretutto, il parametro per liquidare equitativamente il danno, vale a dire nella misura di Euro 1.000 per ogni anno di durata del processo, secondo i criteri adottati dalla giurisprudenza citata e poi fatti proprio dalle Corti di appello investite dell'esame dei ricorsi ex lege Pinto.

Nel caso in esame il processo di appello è iniziato e si conclude nell'arco di un anno. Si precisa che la lite temeraria attiene solo al presente grado di giudizio, non essendo stata chiesta analoga condanna in relazione al giudizio di primo grado.

3. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Si precisa, in relazione alla attribuzione delle spese di lite di primo grado, che se è vero che all'inizio di detto grado di giudizio sussistevano giusti motivi per la loro compensazione, atteso il fatto che non risulta invio di pregressa missiva di richiesta della somma in questione prima dell'inizio del processo stesso (si noti che l'assegno Ra. è del 9/6/2006, mentre la fattura Ce. è successiva, del novembre, e dunque l'ente assicurativo ben poteva non conoscere la debenza di tale somma), tali giusti motivi sono venuti meno in quanto per tutto il corso del giudizio di primo grado l'ente assicurativo non ha inteso pagare l'importo dovuto, e tale comportamento ha mantenuto anche dopo la notifica dell'atto di appello, specifico ed argomentato con la giurisprudenza di legittimità.

Con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipante.

Con attribuzione del rimborso forfetario per spese generali in quanto espressamente richiesto nell'atto di appello.

Si precisa che in primo grado l'attore depositò nota spese alla quale ci si riferisce per la loro liquidazione, mentre in questo grado di appello non è stata depositata nota spese.

Al riguardo si osserva che questo giudice aderisce all'indirizzo inveterato della Corte di Cassazione che richiede una specifica istanza dell'avvocato (cfr. in tal senso Cass. n. 738/02; contra, Cass. n. 11654/02 ed altre, edite). Ed invero non appare superabile il rilievo fondato sul fatto che non potrebbero essere attribuite d'ufficio spese generali che la parte stessa non avesse allegato di aver sopportato, in aggiunta alle spese vive giustificate e risultanti dagli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da Mo.Um. e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 17350/08 del Giudice di Pace di Roma, condanna Fr.Fa. e la soc. Ge., in solido, al risarcimento del danno liquidato in Euro 250,00 oltre interessi legali dal 31/3/2007 sino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno da lite temeraria in grado di appello, danno liquidato in Euro 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che, distratte in favore dei suoi difensori, si liquidano rispettivamente in Euro 50,00 ed Euro 50,00 per spese, Euro 208,00 ed Euro 330,00 per diritti ed Euro 100,00 ed Euro 420,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali. I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.